

Consiglio di Stato, Sezione IV 14/01/1999 n. 33

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

Nella Legge regionale Friuli Venezia Giulia del 30 agosto 1986 n. 39 non è rinvenibile una riserva di attività pianificatoria di progettazione di parchi urbani a favore di architetti e ingegneri, né la relativa legge professionale attribuisce loro una competenza esclusiva in materia, mentre l'articolo 2 Legge 7 gennaio 1976 n. 3, concernente l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, attribuisce a questi ultimi una competenza, anche se non esclusiva in tema di pianificazione del territorio in generale; pertanto, è illegittimo il D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia nella parte in cui dispone che i professionisti abilitati alla progettazione di parchi urbani oggetto delle provvidenze della Legge regionale n. 39 cit. sono (soltanto) gli architetti, gli ingegneri e gli urbanisti.